	Procedura	Documento: PP-RPC-2020-001 Pagina 1 di 16
Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).		

	Unità/Nome	Firma e data
PREPARATO	Monica De Zii <i>SMP – Ufficio di Supporto al RPCT</i>	Firme acquisite agli atti
	Claudia Starace <i>SMP – Ufficio di Supporto al RPCT</i>	
	Giorgio Garagnani <i>STG – Consulente del RPCT</i>	
	Manuela Di Dio - RPCT	
VERIFICATO	Manuela Di Dio - RPCT	
APPROVATO	Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/11/2020 con delibera n. 213/2020	

Registro delle modifiche

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione
24 novembre 2020	Emissione formale	A

DISTRIBUZIONE

Sito Istituzionale, INTRANET ASI

DOCUMENTI ALLEGATI / COLLEGATI

Modello per la Segnalazione *Whistleblowing*

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. *Whistleblower*).

Sommario

1. Ambito di riferimento	3
2. Scopo del documento.....	3
3. Definizioni	3
4. Ambito di applicazione.....	5
5. Oggetto della segnalazione	5
6. Disciplina della segnalazione anonima.....	7
7. Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione.....	7
8. Riservatezza dell'identità del segnalante.....	8
9. Ulteriori tutele in favore del segnalante.....	9
10. Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale	10
11. Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni <i>whistleblowing</i>	10
12. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione	10
13. Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT	12
14. Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente.....	13
15. Notizie sullo stato della segnalazione	14
16. Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza	15
17. Analisi periodica delle informazioni in materia di <i>whistleblowing</i>	15
18. Formazione e sensibilizzazione in materia di <i>whistleblowing</i>	15
19. Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura	16

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. *Whistleblower*).

1. Ambito di riferimento

1. L'Agenzia Spaziale Italiana, di seguito indicata come "ASI", riconosce l'istituto del *whistleblowing* quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della "*maladministration*". A tal fine incoraggia e tutela, secondo i migliori e più diffusi modelli nazionali ed internazionali, i soggetti di cui al successivo par. 4 che, nell'interesse all'integrità dell'ASI, intendono segnalare fatti illeciti.
2. La presente Procedura disciplina:
 - o la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, in vario modo, interessare ASI,
 - o la tutela degli autori della segnalazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, e nel rispetto di quanto disposto dalla Determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente che pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)*".

2. Scopo del documento

1. La finalità della presente Procedura è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito, con particolare riguardo a:
 - o i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
 - o l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
 - o i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
 - o le modalità di gestione della segnalazione;
 - o i termini procedurali;
 - o la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
 - o le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
 - o le responsabilità del segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

3. Definizioni

1. Ai fini della presente Procedura si specificano le seguenti definizioni:

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. *Whistleblower*).

A.N.AC.	L'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante " <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> ".
Illecito	La condotta, attiva e/o omissiva, oggetto della segnalazione.
DPF	Dipartimento della Funzione Pubblica.
Misura ritorsiva	Qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del <i>whistleblower</i> .
PTPCT	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASI.
RPCT	Il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha il compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.
Responsabile UPD	Il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dalla contrattazione collettiva applicabile al personale dell'ASI. E', in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione <i>whistleblowing</i> .
Segnalazione	La segnalazione redatta dal segnalante, resosi identificabile, sulla base del modello allegato alla presente Procedura o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni richieste nel modello allegato.
Segnalazione anonima	La segnalazione di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
Segnalante o Whistleblower	Il soggetto rientrante nelle categorie indicate al successivo art. 4, che segnala agli organi legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti dall'ASI.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

4. Ambito di applicazione

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:
 - a) i dipendenti dell'ASI a tempo indeterminato e determinato che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
 - b) i collaboratori, ivi compresi i titolari di assegno di ricerca, di borsa di studio, nonché i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico dell'ASI;
 - c) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con l'ASI.
2. La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti precedentemente indicati, nell'effettuare la segnalazione, rendano o dichiarino di voler rendere nota la propria identità nei confronti degli organi deputati alla ricezione della segnalazione.
3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.
4. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono in alcun modo i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dall'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361e 362 del codice penale.

5. Oggetto della segnalazione

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
 - a) i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (es., i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
 - b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
 - c) i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento dell'ASI (cd. "*maladministration*") a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto di eventuali tempi procedurali, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente; irregolarità contabili; false dichiarazioni; violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.);
 - d) Ogni altro fatto suscettibile di essere valutato in ordine a possibili illeciti e/o reati.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. *Whistleblower*).

2. Sotto il profilo del pregiudizio, la segnalazione può riguardare, a titolo esemplificativo, azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:
 - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'ASI;
 - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ASI;
 - suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ASI.
3. Il *wistleblower* può segnalare le sole condotte illecite di cui al precedente punto del presente articolo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione/consulenza con ASI, e in particolare:
 - le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
 - le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero di collaborazione, seppure in modo casuale.In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente dell'ASI presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente medesimo potrà segnalare fatti illeciti accaduti in occasione del rapporto di lavoro con l'ASI al RPCT dell'ASI o all'A.N.AC.
4. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente dell'ASI proveniente da altro Ente soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima abbia ad oggetto fatti illeciti accaduti durante il rapporto di lavoro instaurato con l'Ente di provenienza, l'ASI trasmetterà la segnalazione all'Ente di provenienza assicurando la riservatezza sulla identità del segnalante.
5. Ai fini della segnalazione, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificata una condotta illecita.
6. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le dovute verifiche.
7. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di ASI, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

6. Disciplina della segnalazione anonima

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente paragrafo.
2. L'ASI prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
3. Il RPCT valuta la segnalazione anonima ed assume le iniziative ritenute opportune per l'eventuale seguito di competenza ovvero procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Presidente e al Direttore generale dell'ASI.

7. Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC., deve essere indirizzata al RPCT dell'ASI utilizzando preferibilmente il modello di segnalazione allegato alla presente Procedura - reperibile sul sito web istituzionale di ASI, sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti" - ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:
 - o in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica in uso presso l'ASI per tale scopo, specificatamente descritta nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'ASI;
 - o in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura "Riservata per il RPCT di ASI - Segnalazione Whistleblowing", da spedire al seguente indirizzo: **Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma.**
2. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing* (disciplinato al § 12, punto 3 della presente Procedura), il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'A.N.AC. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: www.anticorruzione.it.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

3. Le segnalazioni *whistleblowing* di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, trasmesse a quest'ultimo, a pena di sanzione disciplinare. In detta circostanza, pur essendo i soggetti destinatari della segnalazione tenuti alla riservatezza, la tutela dell'identità del segnalante non può essere garantita nelle forme di cui alla presente procedura.

8. Riservatezza dell'identità del segnalante


1. L'identità del segnalante non può essere rivelata.
2. Qualora la segnalazione dia luogo ad un procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
3. Il Responsabile UPD valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza, ai sensi del precedente punto 2, sia in caso di diniego. Il Responsabile UPD si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
4. È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, disciplinato al § 12 punto 3 della presente Procedura, di rendere nota, in assenza di presupposti, l'identità del segnalante al Responsabile UPD.
5. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.
6. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
7. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

8. La segnalazione è, in ogni caso, sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 33/2013. Si applica quanto previsto, in materia di limitazione dei diritti dell'interessato, dall'art. 2-undecies, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

9. Ulteriori tutele in favore del segnalante

1. I soggetti indicati al § 4, punto 1 della presente Procedura che segnalino al RPCT dell'ASI, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC. condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono subire, in conseguenza della segnalazione, sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o essere sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
2. L'adozione delle misure ritenute ritorsive di cui al precedente punto nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.AC. dall'interessato, dal RPCT o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di ASI, ove esistenti. L'A.N.AC. informa il DFP della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Ai sensi dell'art 54-bis, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, è a carico dell'ASI dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti adottati per i quali viene accertata la natura discriminatoria o ritorsiva sono nulli.
4. In conformità a quanto disposto dall'art 54-bis, comma 8, del D. Lgs. 165/2001, il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
5. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 54-bis, comma 9, del D. Lgs. 165/2001, le tutele di cui alla presente Procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

 <p data-bbox="411 208 517 282"> ASI Agenzia Spaziale Italiana </p>	<p data-bbox="694 235 842 266">Procedura</p>	<p data-bbox="1013 181 1453 212">Documento: PP-RPC-2020-001</p> <p data-bbox="1013 259 1241 291">Pagina 10 di 16</p>
<p data-bbox="169 383 1465 488">Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).</p>		

10. Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura nonché dall'art. 54-bis, del D. Lgs. 165/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Pubbliche Amministrazioni, e segnatamente dell'ASI, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile.
2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ASI o con la persona fisica interessata.
3. Quando notizie e documenti che sono comunicati al RPCT sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali previsti per l'effettuazione della segnalazione previsti dalla presente Procedura.

11. Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* si articola nelle seguenti fasi:
 - a) ricezione e protocollazione della segnalazione;
 - b) valutazione preliminare della segnalazione;
 - c) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

12. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è avviato a seguito della ricezione della segnalazione da parte del RPCT.
2. Il RPCT, all'atto della ricezione della segnalazione o, comunque, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della medesima, procede alla sua protocollazione nel registro

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

appositamente dedicato a cui può accedere esclusivamente il RPCT. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede:

- a) ove non già precisato nell'istanza, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione. Qualora la segnalazione sia presentata in cartaceo gli elementi devono essere già contenuti nella stessa;
 - b) alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, al fine di consentire al RPCT di gestire la segnalazione in forma anonima;
 - c) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo sicuro e accessibile al solo RPCT.
3. Nel registro di cui al punto precedente sono inoltre tracciati tutte le principali attività connesse alla gestione della segnalazione (verifica segnalazione / archiviazione per mancanza dei presupposti, inoltre ai soggetti competenti la trattazione della segnalazione, coinvolgimento del gruppo di lavoro dedicato di cui al successivo punto successivo, informativa conclusiva al segnalante e ogni altra eventuale significativa attività).
 4. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, ove necessario, e previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti ASI, nominato dal Presidente ASI, su proposta del RPCT.
 5. Non possono fare parte del gruppo di lavoro di cui al precedente punto i dipendenti di ASI che:
 - a) operano nelle aree a maggior rischio (Contratti, Gestione e reclutamento del Personale, Bilancio e Contabilità, Legale e contenzioso etc.);
 - b) svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.
 6. In capo al RPCT grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. Ai componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo è svelata l'identità del segnalante solo in casi di assoluta necessità. Il disvelamento dell'identità

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente Procedura costituisce grave illecito disciplinare.

7. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Presidente dell'ASI. Il RPCT che ritiene di trovarsi in conflitto di interessi inoltra la segnalazione all'A.N.AC.
8. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservati i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima.
9. I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.

13. Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - b) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari e opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - c) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il RPCT svolge la propria attività di verifica in maniera tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e - laddove possibile - l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

3. Le strutture dell'ASI garantiscono la massima e tempestiva collaborazione al RPCT in ogni fase della gestione della segnalazione, con particolare riferimento alle attività di verifica da questi condotte con il gruppo di lavoro.
4. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su database pubblici, verifiche sulle dotazioni dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
5. In nessun caso sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.
6. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare del RPCT, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il medesimo RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente ASI e al Direttore generale dell'ASI e al segnalante.
7. La fase di valutazione preliminare deve concludersi, di norma, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

14. Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente

1. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare di cui al punto 1 del precedente paragrafo, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT identifica, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, individuando il destinatario o i destinatari tra i seguenti:
 - a) se competente, il Dirigente o il Responsabile dell'Unità dell'ASI alla quale è ascrivibile il fatto, e per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato;
 - b) il Responsabile UPD a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
 - c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza;

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower).

- d) il Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di competenza rispetto alle misure ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno del segnalante.
2. In ogni caso, l'RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Presidente e/o al Direttore generale dell'ASI, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente.
 3. In caso di trasmissione della segnalazione al Responsabile UPD, il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione medesima, omettendo tutti i riferimenti che potrebbero far risalire all'identità del segnalante.
 4. Il Responsabile UPD informa tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
 5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al punto 1, lett. d) il RPCT inoltra la segnalazione, completa di tutti i suoi elementi, secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC., a mezzo posta elettronica certificata con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001".
 6. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.
 7. La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro 2 (due) giorni decorrenti dall'esaurimento della fase di valutazione preliminare della segnalazione.

15. Notizie sullo stato della segnalazione

1. In qualunque momento il segnalante può chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, utilizzando le stesse modalità usate per la trasmissione della segnalazione.
2. Il RPCT risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente punto entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. *Whistleblower*).

16. Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza

1. Le segnalazioni cartacee pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali dell'ASI individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e, se dallo stesso ritenuto necessario, ai componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa formale autorizzazione del RPCT.

17. Analisi periodica delle informazioni in materia di *whistleblowing*

1. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:
 - a) identificare le aree di criticità dell'ASI sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
 - b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di *maladministration* secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

18. Formazione e sensibilizzazione in materia di *whistleblowing*

1. L'ASI garantisce a tutti i soggetti richiamati al § 4, punto 1, lettere a) e b) la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche di *maladministration*. I soggetti di cui al punto c) vengono a conoscenza della presente procedura tramite pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'ASI.
2. L'ASI intraprende ogni ulteriore iniziativa di informatizzazione della gestione delle segnalazioni, anche ricorrendo a soluzioni messe a disposizione da A.N.AC., nonché di sensibilizzazione mediante gli ulteriori strumenti che saranno ritenuti idonei a

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. *Whistleblower*).

divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, *newsletter* e portale internet, etc.).

3. Il RPCT invia a tutto il personale una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità del *whistleblowing*, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e gli estremi della presente Procedura esplicativa delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni.

19. Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASI.
2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

